



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUCIA TRIA	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere Rel.
NICOLA DE MARINIS	Consigliere
FEDERICO ROLFI	Consigliere
DARIO CAVALLARI	Consigliere

Oggetto:

Pubblico impiego.
 Equo indennizzo
 per infermità per
 causa di servizio.
 Ud. 8/3/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26367/2018 R.G. proposto da
 LC , elettivamente domiciliato in X
 , preso lo studio dell'avv. FZ ,
 rappresentato e difeso dall'avv. GC

- ricorrente -

contro

X

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
 elettivamente domiciliato in X
 presso l'X , rappresentato e
 difeso dagli avv. PM , SC e AG

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 21/2018 della Corte d'Appello di
 Bologna, depositata il 16.4.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8.3.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, medico dipendente dell'X , convenne in giudizio l'Istituto datore di lavoro, per chiederne la condanna al pagamento dell'equo indennizzo previsto dalla legge per avere contratto per causa di servizio una coronaropatia mono vasale trattata con intervento di vascolarizzazione miocardica e un disturbo depressivo maggiore.

Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio e previa assunzione di prove testimoniali, accertando che le patologie erano riconducibili a causa di servizio e condannando l'X al pagamento delle dovute prestazioni.

L'X propose appello contro la sentenza di primo grado, che venne dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Bologna, per la ritenuta genericità dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.

La sentenza d'appello venne però cassata con rinvio da questa Corte (ordinanza n. 8753/2017), in accoglimento del ricorso dell'X , sulla base del rilievo che le critiche mosse alla decisione del Tribunale con l'atto d'appello erano sufficientemente specifiche, attribuendo alla Corte territoriale l'errore di avere confuso «il merito delle censure ... con la loro ammissibilità».

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale, respinse la domanda del lavoratore.

Di tale decisione il ricorrente chiede ora la cassazione sulla base di tre motivi.

L'X si è difeso con controricorso.

Le parti non hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 442 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.», con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si contesta alla Corte d'Appello di avere ritenuto generica l'allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda nell'atto introduttivo del giudizio. Per dimostrare il contrario, il ricorrente riprende il contenuto del proprio ricorso, a suo tempo presentato al Tribunale di Ravenna, e ricorda il principio per cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità della domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei necessari elementi di fatto in modo formale, ma occorre che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti prodotti con l'atto introduttivo.

2. Il secondo motivo denuncia, quale vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «nullità del procedimento in relazione agli artt. 156, 157 e 164 c.p.c.».

Si sostiene che, anche qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse stato nullo, tale nullità dovrebbe intendersi sanata, in mancanza di eccezione in tal senso di controparte e anche di rilievo d'ufficio da parte del giudice, il quale – nel caso – avrebbe dovuto fissare al ricorrente un termine perentorio per integrare l'atto nullo.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente per l'evidente e stretta connessione, sono inammissibili.

Essi, infatti, muovono una critica che non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che non ha rilevato e dichiarato una nullità del ricorso introduttivo per la mancata o

incerta allegazione dei fatti posti a fondamento del diritto, ma ha rigettato nel merito la domanda, ritenendo non provata la rilevanza di quei fatti ai fini dell'accoglimento della domanda. Esplicito, in tal senso, è l'*incipit* dei «motivi della decisione» della sentenza impugnata: «l'^X censura la sentenza n. 198/13 del Tribunale di Ravenna sotto il profilo della valutazione di idoneità delle risultanze probatorie acquisite a far ritenere assolto l'onere probatorio ...: la critica risulta fondata».

Solo nell'ambito del discorso sul prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie (art. 116 c.p.c.) la Corte territoriale dà rilievo anche alla ritenuta genericità delle allegazioni del lavoratore («non si può non rilevare come già le allegazioni contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. fossero caratterizzate da estrema genericità»). Ma, dato che il giudice *a quo* è entrato nel merito dell'accertamento e della valutazione dei fatti – senza fermarsi, *in limine*, sulla base di considerazioni di carattere formale – non sono pertinenti, e quindi sono inammissibili, le censure incentrate sulla pretesa violazione dei limiti di legittimità di una decisione in rito sulla nullità della domanda.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alle risultanze della c.t.u.», vizio denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Oggetto di censura è, in questo caso, la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta inconsistente e contraddittoria nell'aver disatteso le risultanze della c.t.u. (svolta in primo grado e sulla quale il Tribunale aveva fondato l'accertamento della causa di servizio) in base a semplici considerazioni soggettive, prive di un appurato fondamento scientifico e non pertinenti rispetto alle valutazioni effettuate dal consulente.

3.1. Il motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.

L'oggetto del presente processo è l'accertamento della causa di servizio quale origine delle malattie contratte dal ricorrente mentre lavorava alle dipendenze dell'X e, in particolare, dopo che aveva svolto le funzioni di Presidente della sottocommissione incaricata di una verifica straordinaria sui soggetti titolari di pensione di invalidità civile.

Non si tratta di accertare la responsabilità del datore di lavoro per l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.), ma soltanto di stabilire se i «fatti di servizio ... sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante» delle patologie riscontrate (art. 64 d.P.R. n. 1092 del 1973; Cass. n. 12591/2016).

La Corte d'Appello, al fine di esprimersi sulla questione controversa, ha apprezzato le allegazioni di parte e le prove documentali e testimoniali disponibili e, su questi aspetti, il suo accertamento è insindacabile in sede di legittimità. Ha tuttavia omesso di confrontarsi con le risultanze della c.t.u. medico-legale svolta in primo grado, affermando che non compete al consulente esprimersi *«in ordine all'esposizione al rischio patogeno»*, dovendo egli *«solo verificare la plausibilità positiva del nesso di causalità fra le patologie sofferte dal lavoratore e la prestazione dallo stesso resa con le modalità imposte dal datore di lavoro sulla base del principio di probabilità qualificata»*.

In astratto, l'affermazione è condivisibile, nel senso che l'accertamento dei fatti presupposti compete al giudice, mentre il c.t.u. è chiamato ad esprimere un giudizio sull'attendibilità di un nesso causale tra determinati fatti (inerenti all'esercizio della prestazione lavorativa) e le patologie di cui soffre il lavoratore

(naturalmente è compito del consulente anche esprimersi sull'effettiva esistenza delle patologie, aspetto che in questo processo non è in discussione).

In concreto, però, manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi indicazione su eventuali fatti che, presi in considerazione dal c.t.u. per affermare la sussistenza del nesso causale, siano stati invece smentiti, o siano risultati non provati, all'esito dell'istruttoria. Del resto, nel passare in rassegna il materiale istruttorio, la Corte territoriale, più che mettere in dubbio i fatti posti a fondamento della domanda (a parte la sopra ricordata valutazione sulla «estrema genericità» delle allegazioni, che però, come si è visto, non ha portato a un giudizio di nullità della domanda), valuta negativamente la loro rilevanza patogena, mettendo invece in risalto una non meglio precisata «particolare condizione personale psico-fisica» del ricorrente.

Così facendo, l'affermazione di principio per cui «*competere al medico ... verificare la plausibilità positiva del nesso di causalità*» e compete al giudice accertare «*il fatto costitutivo dell'azione rappresentato dall'esposizione al rischio patogeno*» viene nei fatti tradita, perché il giudice d'appello ha motivato il suo dissenso rispetto alle conclusioni del c.t.u., non sulla base di un diverso accertamento dei fatti, ma come conseguenza di una sua diversa opinione sulla valenza quale «rischio patogeno» di determinati fatti.

Non si mette in dubbio che il giudice del merito – definito con formula tradizionale *peritus peritorum* – ha il potere di disattendere le conclusioni del c.t.u. Ma ciò richiede che nella motivazione della sentenza ci sia una confutazione specifica sul piano tecnico (di solito mediante argomenti offerti dai consulenti di parte, dal momento che l'avvenuta nomina del c.t.u.

presuppone che vi fosse la necessità, per risolvere la lite, di competenze che esulano dalla preparazione professionale del giudice). Nella sentenza impugnata tale confutazione degli argomenti tecnici del consulente d'ufficio è assente, proprio perché la Corte territoriale – sostenendo, in contrasto con quanto risulta dalla motivazione, di non essersi espressa sugli aspetti tecnici medico-legali, ovverosia sulla «*plausibilità positiva del nesso di causalità fra le patologie sofferte dal lavoratore e la prestazione dallo stesso resa*» – ha ritenuto di non dovere assolvere sul punto ad alcun obbligo di motivazione.

Siffatta patologica assenza di motivazione può essere censurabile in sede di legittimità finanche nei casi in cui il giudice aderisca acriticamente alle conclusioni del c.t.u., senza considerare le osservazioni critiche delle parti (v. Cass. nn. 34395/2023; 1652/2012) e lo è senza dubbio laddove, essendo state disposte più c.t.u. con esiti contrastanti, il giudice faccia proprie le conclusioni di una, senza confrontarsi con gli argomenti spesi a sostegno dell'altra (Cass. nn. 14599/2021; 18598/2020; 13770/2018). A più forte ragione la medesima regola deve valere nel caso, come quello qui in esame, di immotivato scostamento dalle conclusioni dell'unica c.t.u. svoltasi nel corso del processo.

5. In definitiva, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i primi due, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

6. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma, 8.3.2024.

Il Presidente
Lucia TRIA